



SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.V.R. delle Scuole dell'infanzia comunali
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

1

Codice: DVR_05_07_Maternità

Revisione: 00

Data: Maggio 2007

SOMMARIO

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
NORME GIURIDICHE DI RIFERIMENTO	2
GENERALITÀ.....	2
ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	3
INFORMAZIONE	3
IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI.....	3
Identificazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori.....	4
<i>G.O._01 – Personale educativo.....</i>	<i>4</i>
<i>RISCHI RESIDUI:</i>	<i>4</i>
<i>G.O._02 – Personale ausiliario.....</i>	<i>4</i>
<i>RISCHI RESIDUI:</i>	<i>4</i>
Disposizioni conseguenti l'identificazione dei rischi.....	5
<i>MICROCLIMA</i>	<i>5</i>
<i>RISCHIO BIOLOGICO</i>	<i>5</i>
<i>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....</i>	<i>5</i>
<i>POSTURA.....</i>	<i>5</i>
<i>CADUTA MATERIALE DALL'ALTO – SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO.....</i>	<i>5</i>
<i>VIDEOTERMINALI</i>	<i>6</i>



SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.V.R. delle Scuole dell'infanzia comunali
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

2

Codice: DVR_05_07_Maternità

Revisione: 00

Data: Maggio 2007

PREMESSA

Visto il documento di valutazione dei rischi aziendali, Visto l'art.4 del Dlgs 626/94 e l'art. 11 del Dlgs n. 151 del 26/03/2001, il Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) del Comune di Alessandria, in collaborazione con il Medico Competente (M.C.), consultato preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), ha elaborato il presente documento nel quale si individuano i principali rischi presenti nell'attività lavorativa nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o in periodo di allattamento.

NORME GIURIDICHE DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
- Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città.
- allegato II del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 262. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645. Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/98/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25".
- Decreto Legislativo del 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1994, n. 336. Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (che sostituiscono gli allegati 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali per l'igiene del lavoro (Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, come modificata dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro".

GENERALITÀ

Il Datore di Lavoro informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare per tramite del Medico Competente Aziendale lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza. Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il Datore di Lavoro, questi verifica se la mansione svolta rientra tra quelle *a rischio per la gravidanza*, anche richiedendo il parere del M.C.



SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.V.R. delle Scuole dell'infanzia comunali
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

3

Codice: DVR_05_07_Maternità

Revisione: 00

Data: Maggio 2007

Nel caso che la mansione svolta risulti a rischio il datore di lavoro modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile individua eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida e ne verifica le compatibilità chiedendo il parere al M.C.

Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il cambio mansione. La lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro provvede a informare il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino ai sette mesi successivi il parto.

Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è opportuna una valutazione del M.C. che indicherà eventuali ulteriori misure di tutela.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

La mancata comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice al datore di lavoro non può essere considerato un atto di rinuncia alla tutela prevista dal T.U. e quindi non provoca la perdita della sostanziale situazione giuridica della donna.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

È vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Ove il parto avvenga oltre tale data, il congedo di maternità si prolunga del periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. Il divieto al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sono ritenuti gravosi o pregiudizievoli. L'anticipazione del divieto al lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

INFORMAZIONE

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

Il datore di Lavoro di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso un'attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte, ha individuato i seguenti Gruppi Omogenei:



SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.V.R. delle Scuole dell'infanzia comunali
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

4

Codice: DVR_05_07_Maternità

Revisione: 00

Data: Maggio 2007

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI	FATTORI DI RISCHIO
<p>I lavoratori che prestano servizio / frequentano i luoghi di cui sopra, appartengono a gruppi omogenei come di seguito elencato.</p> <p>G.O._01 Personale educativo G.O._02 Personale ausiliario</p>	<p>In relazione agli ambienti di lavoro dei complessi oggetto di valutazione ed alle mansioni svolte dai diversi G.O., verranno presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ELETTRUCUZIONE 2. MICROCLIMA 3. RISCHIO CHIMICO 4. RISCHIO BIOLOGICO 5. RUMORE 6. MOVIMENTAZIONE MAN. CARICHI 7. POSTURA 8. CADUTA MATERIALE DALL'ALTO 9. SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 10. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 11. VIDEOTERMINALI 12. PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI 13. AMIANTO 14. INCENDIO

Identificazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori

Per la descrizione delle mansioni, dei processi lavorativi e della quantificazione del rischio, si rimanda alla sezione del Documento di Valutazione dei Rischi dedicata ai Gruppi Omogenei di Lavoratori.

G.O._01 – Personale educativo

RISCHI RESIDUI:

1	ELETTRUCUZIONE	SI	8	CADUTA MATERIALE DALL'ALTO	NO
2	MICROCLIMA	NO	9	SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO	SI
3	RISCHIO CHIMICO	NO	10	COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA	SI
4	RISCHIO BIOLOGICO	SI	11	VIDEOTERMINALE	SI
5	RUMORE	SI	12	PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI	SI
6	MOVIMENT. MANUALE DEI CARICHI	SI	13	AMIANTO	SI
7	POSTURA	SI	14	INCENDIO	SI

G.O._02 – Personale ausiliario

RISCHI RESIDUI:

1	ELETTRUCUZIONE	SI	8	CADUTA MATERIALE DALL'ALTO	SI
2	MICROCLIMA	SI	9	SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO	SI
3	RISCHIO CHIMICO	SI	10	COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA	SI
4	RISCHIO BIOLOGICO	SI	11	VIDEOTERMINALE	NO
5	RUMORE	SI	12	PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI	SI
6	MOVIMENT. MANUALE DEI CARICHI	SI	13	AMIANTO	SI
7	POSTURA	SI	14	INCENDIO	SI



SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.V.R. delle Scuole dell'infanzia comunali
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

5

Codice: DVR_05_07_Maternità

Revisione: 00

Data: Maggio 2007

Disposizioni conseguenti l'identificazione dei rischi

MICROCLIMA

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute di gestanti, nati e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.

Provvedimenti del Datore di Lavoro

Vieta l'esposizione a temperature particolarmente alte o basse durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

RISCHIO BIOLOGICO

Le malattie infettive contratte durante la gestazione possono essere aggravate dalla stessa, provocando interruzioni di gravidanza, parti prematuri, rallentamento dello sviluppo e nascita di neonati sotto peso. Il datore di lavoro deve monitorare la situazione immunitaria delle lavoratrici gestanti occupate in mansioni a rischio biologico e, in caso di manifestazioni epidemiche, deve allontanare la lavoratrice gestante non immunizzata dalla mansione a rischio.

Le lavoratrici delle scuole dell'infanzia comunali, all'interno della sede di lavoro, sono esposte ad un rischio biologico potenziale dovuto al contatto con i bambini.

Provvedimenti del Datore di Lavoro

Vieta, durante il periodo di gravidanza, l'esposizione a tale rischio.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro.

Le lavoratrici impiegate presso le scuole dell'infanzia comunali, all'interno della sede di lavoro, sono esposte ad un rischio di movimentazione manuale dei carichi significativo, dovuto all'attività di assistenza continua ai bambini.

Provvedimenti del Datore di Lavoro

Vieta in gravidanza il trasporto a braccia, spalle o con sollevatori, il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

POSTURA

È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.

Provvedimenti del Datore di Lavoro

Divieto in gravidanza di lavori con posture inadatte

CADUTA MATERIALE DALL'ALTO – SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Provvedimenti del Datore di Lavoro

Valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia adibita a mansioni che possono danneggiare la sua salute e quella del nascituro.



SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.V.R. delle Scuole dell'infanzia comunali
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI,
PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

6

Codice: DVR_05_07_Maternità

Revisione: 00

Data: Maggio 2007

VIDEOTERMINALI

Non vi sono evidenze cliniche che facciano sospettare possibili conseguenze derivanti dall'uso di videoterminali.

Ciò nonostante nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la limitazione temporanea del lavoro a videoterminale.

Questa tipologia di rischio nelle lavoratrici impiegate nelle scuole dell'infanzia comunali è presente solamente in alcune scuole che sono dotate di videoterminale e comunque il tempo di esposizione è molto limitato.